

DOMANDA d'inserimento all'Albo dei Giudici Popolari

(da presentare dal 1° aprile al 31 luglio degli anni dispari)

Al Sig. SINDACO del Comune
di VILLA GUARDIA
All'Ufficio Elettorale

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a il
Residente a VILLA GUARDIA, in Via/Piazza n. cap.....
Codice fiscale Numero di tel..... Cell.....
Indirizzo e-mail.....
Professione....., in possesso dei requisiti stabiliti dalla
legge 10 aprile 1951, n.287(*)

CHIEDE

Di essere iscritto nell'elenco dei Giudici Popolari:

(barrare la casella)

- Di **CORTE DI ASSISE** (scuola media di primo grado)
- Di **CORTE DI ASSISE DI APPELLO** (scuola media di secondo grado)

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

- a) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
- b) Di essere in possesso del titolo di studio di
Conseguito in data presso
Con sede in
Corrispondente a (barrare la casella)
 - Licenza media
 - Diploma di maturità
- c) Di avere un'età compresa tra i 30 e 65 anni

ALLEGARE: FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

VILLA GUARDIA, il.....

.....
(firma del richiedente)

Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate.

(*) **Incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare (art.12 legge n. 287 del 10 aprile 1951)**

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) i Magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti a qualsiasi Organi di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i Ministri di qualsiasi culto ed i Religiosi di ogni Ordine e Congregazione.

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

<p>I GIUDICI POPOLARI: Chi sono? Che cosa fanno?</p>	<p>Il Giudice Popolare, in Italia, è un cittadino che viene chiamato a comporre le Corti di Assise e le Corti di Assise di Appello. Riveste la qualifica di pubblico ufficiale. La disciplina principale è contenuta nella Legge 10 aprile 1951, n. 287. Questa forma di partecipazione dell'elemento popolare al giudizio penale, nel quale il giudice popolare siede insieme con quello togato e, unitamente a quest'ultimo, decide tanto il fatto quanto il diritto.</p>
<p>Perché iscriversi all'Albo? Chi, Come e Quando si nominano?</p>	<p>L'iscrizione all'Albo è indispensabile ai fini della nomina. Per ogni Corte d'Assise e per ogni Corte d'Assise d'Appello è formata una lista sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti. I loro nominativi sono estratti a sorte dalle liste comunali che vengono aperte ogni 2 anni.</p>
<p>Quando e Come iscriversi all'Albo? Qual è l'organo competente?</p>	<p>L'Ufficio elettorale aggiorna ogni 2 anni (negli anni dispari) l'albo delle persone chiamate a partecipare alle giurie popolari nei processi in Corte d'Assise e in Corte d'Assise d'Appello. Il Comune, in sede di aggiornamento dell'Albo, invita i cittadini che ne hanno i requisiti a presentare la domanda dal 1° aprile al 31 luglio degli anni dispari.</p>
<p>Ogni anno bisogna rinnovare l'iscrizione?</p>	<p>NO, l'iscrizione negli Albi dei Giudici popolari è permanente, le cancellazioni avvengono per raggiunti limiti di età, trasferimento in altro comune, decesso o perdita della capacità elettorale.</p>
<p>Quali sono i REQUISITI necessari all'iscrizione?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Essere cittadini italiani di buona condotta morale; • Godere dei diritti civili e politici • Avere un'età compresa tra i 30 e 65 anni • Essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei giudici popolari di Corte d'Assise e di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello
<p>Chi non può fare il Giudice Popolare? (CONDIZIONI OSTATIVE)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; • Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio; • I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
<p>Cosa fare in caso di nomina? Si può rinunciare alla nomina?</p>	<p>In caso di nomina, questa ha la durata di 3 mesi, a meno della prosecuzione del processo. Gli iscritti all'Albo dei giudici popolari hanno <u>l'obbligo</u> di prestare servizio quando vengono chiamati. Chiunque, nominato, può successivamente chiedere - e comunque sempre prima della comparizione o in seduta di comparizione per il giuramento - l'esonero per motivi di salute, allegando alla richiesta il certificato medico. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.</p>

- **CONSEGNARE DI PERSONA ALL'UFFICIO PROTOCOLLO**
- **EMAIL : anagrafe@comune.villaguardia.co.it**
- **PEC: comune.villaguardia@pec.provincia.como.it**